

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 13016 / 51.2015.11. del 28 MAG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Atti interruttivi della prescrizione

Assessorato delle Attività produttive
Dipartimento delle Attività produttive
Servizio 6 – Vigilanza e Servizio ispettivo
Via degli Emiri, 45
90135 Palermo
(Rif. Prot. n. 23817 del 24 aprile 2015)

1. Con la nota in riferimento, premessa l'esposizione di un'articolata vicenda relativa alla mancata adozione delle tabelle di equiparazione per il personale dipendente della CRIAS, viene chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla "forma" dell'atto interruttivo della prescrizione.

Viene riferito in proposito che la CRIAS, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6/97, *"quale uno degli istituti sottoposti a vigilanza e tutela di questa Amministrazione, aveva l'obbligo di adottare le tabelle di equiparazione, viste dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta di Governo, (...) e ciò al fine di equiparare il trattamento economico del personale dell'Ente con il personale regionale e l'eventuale differenza del maturato economico eccedente a favore dell'Istituto viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici"*.

Il termine per la predisposizione e l'approvazione delle predette tabelle, originariamente fissato al 31.12.1996, è stato prorogato al 31.12.1998, per effetto del comma 7 dell'articolo 55 della legge regionale 10/1999 e, successivamente, ulteriormente differito al 31.12.2005, per effetto dell'articolo 10, comma 20 della legge regionale 9/2006.

Medio tempore, riferisce ancora codesto Dipartimento, sono stati sottoscritti due differenti CC.CC.NN.LL, scaduti rispettivamente il 31.12.2010 e 30.06.2014, in considerazione dei

quali è stato chiesto al responsabile dell'Istituto se fossero “*stati predisposti eventuali atti interruttivi nei confronti del personale*”.

Codesto richiedente, nell'allegare la documentazione interlocutoria intervenuta con l'Ente, “*nella quale vengono esplicitate le motivazioni per le quali non ha potuto predisporre validi ed efficaci atti interruttivi*” è dell'avviso che “*l'atto interruttivo può essere posto in essere anche nella sua forma generica, al fine di evitare la prescrizione dell'indebito*” e, su tale aspetto, viene chiesto l'avviso dello scrivente.

2. In ordine alla consultazione richiesta pare appena il caso di rimarcare preliminarmente che non è compito di questo Ufficio esprimere *ex post* indicazioni e valutazioni circa l'operato degli Organi di Amministrazione attiva regionale né, per altro verso, degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa. Conseguentemente, stante anche il tenore della richiesta di parere, quest'ultimo non potrà che avere ad oggetto lo specifico quesito di diritto afferente l'adozione degli atti interruttivi della prescrizione, così come disciplinati dagli articoli 2943 e seguenti del codice civile, avuto riguardo alla specifica fattispecie posta all'attenzione di questo Ufficio.

L'articolo 2943 c.c., al comma 4 prevede che “*La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (...)*”. Tale definizione postula, quindi, due differenti soggetti, titolari, rispettivamente, di due differenti e qualificate posizioni giuridiche: quella di creditore e quella di debitore.

In altri termini, quindi, perché un diritto possa essere fatto valere (senza considerare l'impossibilità giuridica o di fatto nella quale versa il relativo titolare), occorre che la situazione soggettiva abbia una consistenza e una determinazione (o una determinabilità evidentemente percepibile dalla controparte) tale da costituire oggetto di una precisa individuazione. In mancanza, la posizione del soggetto passivo sfumerebbe in mera soggezione all'esercizio di un diritto potestativo privo di contenuti determinati, ben diversa cioè da quella debitoria¹.

Nel caso posto all'attenzione dello scrivente e nei limiti di quanto è stato possibile evincere dalla richiesta *de qua*, pare, invero, che la postulata posizione creditoria dell'Amministrazione sia meramente ipotetica e frutto di un eventuale “conguaglio” tra il dovuto ed il percepito dai dipendenti della CRIAS quale conseguenza dell'adozione delle tabelle di equiparazione ad oggi non ancora formalizzate.

Seguendo la tesi prospettata da codesto Assessorato, invero, si vorrebbe considerare come certo, liquido ed esigibile un credito la cui (eventuale) esistenza è collegata all'adozione di tabelle di equiparazione stipendiali che, indiscutibilmente, ne legittimerebbero la costituzione ma che, allo stato attuale, ponendosi come evento futuro, non sono in grado di qualificarne i contenuti nell'*an* e nel *quantum*.

Per altro verso, va osservato che, in tema di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 del codice civile, il presupposto posto a condizione del suo verificarsi è che il pagamento eseguito sia non dovuto, ed anche in tal senso sembra allo scrivente che, allo stato attuale codesto Ufficio non sia ancora nelle condizioni di poter certificare come arricchimento *sine titulo* le somme corrisposte per effetto dei contratti collettivi *medio tempore* adottati in assenza delle prescritte tabelle di equiparazione.

¹ Sull'argomento cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Generale - parere 22 ottobre 2007 n. 145

Deve ancora rilevarsi che la costituzione in mora del debitore postula, poi, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al creditore il quale può solo allora attivarsi per l'adozione degli atti interruttivi della prescrizione.

Conseguentemente, i requisiti necessari per una valida costituzione in mora del debitore risultano essere:

- l'indicazione del debitore;
- l'esplicitazione di una pretesa ben determinata (es. il pagamento di una certa somma di denaro);
- l'espressa intimazione di adempimento *“idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora²”*

Alla luce di quanto fin qui esposto, ed in considerazione delle responsabilità connesse con l'eventuale pagamento di maggiori somme nei confronti dei dipendenti destinatari delle disposizioni normative di cui in premessa, si ritiene doveroso segnalare l'opportunità che codesto Assessorato, quale organo di tutela e vigilanza, ponga in essere ogni utile iniziativa volta a fronteggiare la rappresentata situazione di inerzia, connessa alla mancata adozione delle tabelle di equiparazione previste dalla cennata normativa regionale.


Poichè, tuttavia, la questione potrebbe dar luogo ad un possibile contenzioso, si suggerisce di acquisire altresì il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, istituzionalmente preposta alla difesa in giudizio dell'Amministrazione in tale eventualità.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

(Avv. Dario Schelfi)



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



² Cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804.